

l'edificio, detto « Casa del Buon Pastore », situato nel centro storico, è stato realizzato all'inizio del secolo scorso secondo canoni riconducibili allo stile liberty e segna fortemente l'aspetto urbano della cittadina, caratterizzandone, in modo prestigioso, l'identità ambientale;

l'intero complesso, per effetto di donazione testamentaria del benefattore Giuseppe Cesarino avvenuta il 21 luglio 1921, è adibito a casa di cura, riposo ed assistenza per anziani e bisognosi ed è gestito dalle suore Francescane Elisabettiane Bi-
gie;

il consiglio comunale di Sapri con le delibere n. 54/1998 e n. 8/2002 ha deciso di realizzare nel giardino murato della « Casa del Buon Pastore » dodici box auto da assegnare ai privati;

tale decisione ha suscitato stupore tra i cittadini sapresi che hanno sottoscritto una petizione popolare per impedire che siano compromesse l'armonia e l'integrità di un prezioso bene pubblico —

quali iniziative intenda intraprendere ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, per tutelare un organismo architettonico (edificio e giardino) che manifesta caratteri formali e costruttivi di sicuro interesse nazionale. (4-02820)

* * *

DIFESA

Interrogazioni a risposta scritta:

MORONI. — *Al Ministro della difesa, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.* — Per sapere — premesso che:

a Padula, in provincia di Salerno, è ubicata un'area militare un tempo adibita a polveriera e oggi quasi totalmente dismessa;

tale area è occupata solo occasionalmente, una due volte l'anno, da contingenti militari per campi estivi di quindici giorni;

un utilizzo così limitato di un'area di grande interesse naturalistico, trovandosi all'interno di una faggeta, ne compromette la salvaguardia dal depauperamento forestale ed ambientale —

se non si ritenga opportuno di utilizzarla con un impegno maggiore e costante dei militari, la cui presenza apporterebbe un indubbio beneficio all'economia del comprensorio, o favorirne il passaggio all'ente locale riqualificando il personale attualmente in servizio. (4-02819)

PETRELLA. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

la commissione superiore di avanzamento dell'arma dei carabinieri nell'attribuzione del punteggio di merito assegnato ai tenenti colonnelli del ruolo speciale promossi al grado superiore per l'anno 2002, a giudizio dell'interrogante ha operato le proprie valutazioni in aperto contrasto e palese dissidio delle modalità e dei criteri stabiliti dal decreto ministeriale n. 571 del 1993, atteso che gli ufficiali risultano promossi esclusivamente in base all'età anagrafica prescindendo dalle loro pregresse posizioni;

l'avanzamento in questione è a scelta e non ad anzianità ai sensi del decreto ministeriale n. 571 del 1993;

n. 28 ufficiali su 36 interessati all'aliquota di avanzamento del corrente anno risultano già valutati nei decorsi anni allorquando appartenevano al ruolo normale prima di transitare nel ruolo speciale, e per essi si era già cristallizzata la relativa graduatoria ora definitivamente stravolta in modo arbitrario dalla commissione di avanzamento (i tenenti colonnelli Pighin, Santaniello, Guidoni, Bodio, Montinaro, Barbara, Milillo, Perrone risultano ora posposti ai loro colleghi avanzati pur possedendo maggiori titoli ed avendo avuto migliori piazzamenti nelle precedenti valutazioni nel ruolo normale);

le posizioni reciproche, ben note a tutti gli ufficiali, non avrebbero dovuto

subire variazioni, a meno di significativi nuovi elementi e ciò sia perché lo stesso comando generale dell'arma dei carabinieri nell'illustrare l'articolo 29 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298 lo abbia chiarito diffusamente nelle sedi dei più importanti comandi dell'arma a seguito di specifiche domande da parte di ufficiali interessati al transito nel ruolo speciale e sia perché positivamente stabilito dal Consiglio di Stato in adunanza plenaria con la decisione n. 5 del 1998;

per tale motivo molti ufficiali hanno scelto di transitare nel ruolo speciale in base alle proprie posizioni relativamente elevate nella certezza della loro conferma nelle medesime posizioni nel nuovo ruolo mentre altri per le loro posizioni più modeste non hanno aderito al nuovo ruolo;

l'arma dei carabinieri in un precedente contenzioso, 34 giorni prima della valutazione in argomento, ha sostenuto la liceità della prassi costantemente seguita del mantenimento delle posizioni reciproche in assenza di un *quid novi* che giustifichi eventuali variazioni tra graduatorie successive, come peraltro previsto dall'articolo 3 del decreto ministeriale n. 571 del 1993;

il comando generale, pur affermando di voler fare applicazione dell'orientamento del Consiglio di Stato, in realtà ha agito in modo autonomo nell'attribuzione del punteggio di merito spettante a ciascuno dei candidati, contraddicendo in tal modo proprio a quell'orientamento che affermava di condividere;

n. 3 dei 7 ufficiali avanzati nel ruolo speciale pur avendo minor anzianità di grado rispetto a quelli posposti in graduatoria, risultano promossi al grado superiore nonostante abbiano avuto un riduttivo profilo di impiego per non aver frequentato l'accademia militare, per non aver comandato il gruppo ed il battaglione da ufficiale superiore ai sensi della circolare n. 349/1990-1979 del 1° ottobre 1990, per aver ricoperto minori incarichi di comando e per non essere stati impiegati

in aree sensibili e disagiate ove è richiesto, a norma della suddetta circolare n. 349/1990-1979, del 1° ottobre 1990 punto 1, lettera C 4) l'invio dei migliori ufficiali dell'arma. I suddetti ufficiali promossi sono inoltre sprovvisti di diploma di laurea ai fini istituzionali posseduto invece per quegli ufficiali non promossi che è strumento culturale di estrema utilità per militari colleghi, nelle loro funzioni, all'espletamento di compiti di giustizia (cfr. Consiglio di Stato Sezione n. 3489/2000). Tali incidenze negative, paradossalmente, per questi ultimi ufficiali del ruolo speciale hanno costituito motivo di vantaggio di carriera solo perché più anziani anagraficamente; eppure la stessa commissione inspiegabilmente lo stesso giorno adottando un diverso criterio nel valutare i tenenti colonnelli del ruolo normale privilegiava tutti i più giovani ossia quelli con minore anzianità anagrafica;

negli ultimi anni sono stati promossi al grado di colonnello ufficiali « plurinquisiti e con precedenti penali ». Emblematico è il caso di un ufficiale condannato per omicidio colposo con sentenza irrevocabile per aver causato durante una esercitazione di tiro in bianco la morte di un maresciallo istruttore. La commissione di avanzamento che ha il precipuo dovere di apprezzare l'intera personalità degli scrutinandi tanto più per gli aspetti che proprio per essere stati oggetti di giudizio penale possono potenzialmente rappresentare un motivo di riserva per la progressione di carriera, ha per contro sottaciuto l'incidenza negativa del suddetto grave episodio per cui tale elemento di sfavore è stato paradossalmente motivo di accelerazione di carriera dell'ufficiale in parola;

la mancata applicazione di leggi, nonché il mancato recepimento di sentenze passate in giudicato del Consiglio di Stato, continua a creare forti malumori e diverse perplessità nella categoria degli ufficiali dei carabinieri, i quali, in assenza di un univoco e certo criterio di valutazione, provano incertezza per il loro futuro, dovendo purtroppo rilevare sempre più spesso il prevalere dell'arbitrio della

pubblica amministrazione sul diritto e la meritocrazia —:

per quali motivi la Commissione Superiore d'Avanzamento abbia operato nei modi descritti in premessa;

se non ritenga doveroso promuovere le procedure per annullamento del giudizio della commissione d'avanzamento nel contempo ed al più presto la riunione di una nuova commissione. (4-02825)

MESSA. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere:

quali iniziative siano state assunte per accertare la sussistenza di eventuali difetti strutturali nei caccia AMX;

se corrisponda al vero che la procura militare di Padova abbia disposto il sequestro di trenta cacciabombardieri;

quanti siano gli incidenti che, nel corso degli anni, abbiano interessato gli AMX;

se gli aerei in questione garantiscano la sicurezza dei piloti. (4-02834)

* * *

ECONOMIA E FINANZE

Interrogazioni a risposta in Commissione:

RUZZANTE. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro della salute, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 97 secondo comma legge 23 dicembre 2000 n. 388 ha espressamente esonerato i cittadini affetti dalla sindrome di Down, i soggetti portatori di gravi menomazioni fisiche permanenti, nonché i soggetti disabili gravi dalla ripetizione annuale delle visite mediche finalizzate all'accertamento della disabilità;

nonostante l'entrata in vigore della nominata legge, alcune commissioni mediche di verifica periferiche per le pensioni

di guerra e di invalidità civile del Veneto nel corso del 2001 — e purtroppo ancor oggi — hanno ugualmente proceduto ad effettuare nei confronti di molti disabili mentali gravi le visite mediche di verifica dei requisiti per usufruire delle provvidenze legate all'invalidità;

di fronte a questa del tutto arbitraria disapplicazione della legge, nella primavera del 2001 la sezione dell'Anfasc di Padova ha investito della questione il difensore civico al fine di tutelare un diritto così ingiustamente calpestato;

il difensore Civico ha prontamente chiesto un adeguato riscontro in merito al presidente della suddetta commissione medica di verifica di Padova, il quale ha girato la domanda al Ministero dell'economia e delle finanze;

la direzione generale del ministero ha risposto che non essendovi disposizioni di legge che prevedono l'esecuzione di visite sanitarie con periodicità annuale, ma solamente dei controlli nei confronti dei beneficiari dei sussidi economici effettuati previo sorteggio tra i nominativi presenti in una banca dati, la disposizione dell'articolo 97 secondo comma legge 388 del 2000 non ha alcuna connessione con l'attività di verifica svolta dalla stessa direzione generale;

corrisponde certamente al vero che a tutt'oggi non vi sono norme indicanti l'obbligo da parte degli invalidi civili di sottoporsi a visite annuali di revisione ma solamente a verifiche disposte — in base al decreto del Ministero del tesoro del 20 luglio 1989 n. 293 — secondo un programma annuale, che per ragioni di organizzazione del ministero stesso sono effettuate a sorteggio con cadenza non prestabilita, ma è altrettanto vero che lo scopo di detti controlli è quello di accertare la permanenza del possesso dei requisiti sanitari prescritti per usufruire dei trattamenti economici di invalidità civile;

il principio affermato nella legge 388 del 2000 è quello costituzionalmente garantito di rispetto della dignità umana